

CAMERA DI COMMERCIO
REGGIO CALABRIA

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventisette del mese di Giugno alle ore 17.00, nella sede della Camera di Commercio I.A.A. di Reggio Calabria, il Presidente Dr. Antonino Tramontana, assistito dal Segretario Generale Dr.ssa Natina Crea, ravvisata l'urgenza, ha adottato il seguente provvedimento, ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1993 n. 580.

OGGETTO : Versamento al bilancio dello Stato dei risparmi derivanti dalle norme di contenimento della spesa: decisioni in merito. Anno 2024

IL PRESIDENTE

RICHIAMATA la sentenza n. 210/2022 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 61, commi 1, 2, 5 e 17 del decreto legge 112/2008 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008), 6, co. 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21 del decreto legge n. 78/2010 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008), 8, co. 3, del decreto legge n. 95/2012 (convertito con modificazioni dalla l. n. 135/2012) e 50, co. 3, del decreto legge n. 66/2017 (convertito con modificazioni dalla l. n. 89/2014), che imponevano in capo alle Camere di Commercio l'obbligo di riversare in favore del bilancio dello Stato i risparmi di spesa conseguiti (c.d. taglia spese), dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, ritenendo irragionevole l'applicazione agli enti camerali, stante la loro particolare autonomia finanziaria, delle disposizioni sull'obbligo di riversare i risparmi derivanti dalle regole di contenimento delle spese di funzionamento. La Suprema Corte ha, inoltre, osservato che l'entità del diritto che le imprese corrispondono alle Camere di commercio è stata oggetto di crescente riduzione da parte del legislatore; tale diminuzione, in aggiunta all'obbligo di riversare al bilancio dello Stato i risparmi derivanti dalle norme di contenimento, ha inciso in maniera gravosa sui bilanci delle Camere rendendo i sacrifici imposti dalle disposizioni censurate non compatibili con il dettato costituzionale e non più sostenibili. La sentenza in questione, intervenendo su una normativa modificata nel 2020 da una nuova disposizione (L. 160/2019), si applica limitatamente al triennio 2017-2019 e non incide direttamente sui versamenti successivi a tale periodo;

PRESO ATTO che per tali motivi lo Stato sta procedendo alla restituzione, frazionata, dei versamenti effettuati per gli esercizi 2017-2018-2019 e ad oggi sono state rimborsate all'ente solo le somme versate e relative all'anno 2017;

VISTI: - i commi 590-602 della legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) in materia di semplificazione delle misure di razionalizzazione delle spese pubbliche;

- la Circolare del Mef n.16 del 9/4/2024 "Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2024. Aggiornamento della circolare n. 29 del 3 novembre 2023. Ulteriori indicazioni" con la quale, nel richiamare l'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2019, n.160 che prevede a decorrere dal 1° gennaio 2020 un analogo obbligo di riversamento, invita i rappresentanti del Mef nei collegi dei revisori dei conti a verificare, nello svolgimento dei compiti assegnati, che le Camere di commercio, anche per l'anno 2024, effettuino il versamento previsto dal citato comma 594 ;

TENUTO CONTO : - della nota di Unioncamere prot.0017868/U del 17/06/2024, acquisita in data 17/06/2023 al prot. n.12617, con la quale, con riferimento al versamento delle somme al bilancio dello



Stato per effetto delle leggi tagliaspese, ha informato le Camere di Commercio di aver trasmesso una nota ai capi di gabinetto del Ministero dell'Economia e Finanze e del Ministero delle imprese e Made in Italy con la quale ha inviato la sentenza della Corte di Appello di Roma n.4131/2024 che dispone nella causa promossa dalla Camera di commercio della Romagna-Forlì Cesena e Rimini con riferimento al versamento delle quote di risparmio legate alle leggi Tagliaspese la non debenza delle somme anche per gli anni successivi al 2019;

- della nota di Unioncamere prot.0018526/U del 25/06/2024, acquisita in data 25/06/2024 al prot. n.13325, con la quale, con riferimento al medesimo argomento, riepiloga la situazione relativa alla previsione dei versamenti da parte delle Camere di commercio al bilancio dello Stato delle somme derivanti dalle leggi c.d. tagliaspese ed in particolare:

- di aver informato i Gabinetti del Mimit e del Mef dei ricorsi promossi da 51 Camere di commercio e da 8 Unioni regionali e della necessità che le Camere, nelle more della definizione della situazione, disponessero l'accantonamento delle somme dovute senza procedere al versamento;

- che il 22 maggio 2024 il capo di gabinetto del Mef ha risposto che l'accantonamento non risultava assentibile in quanto avrebbe determinato effetti negativi per il bilancio dello Stato;

- che il 29 maggio Unioncamere ha informato entrambi i Gabinetti dell'imminenza delle decisioni relative ai giudizi promossi dalle Camere e dalle Unioni regionali ed anche di quello promosso separatamente dalla Camera della Maremma, ribadendo l'opportunità di procedere come per gli anni precedenti all'accantonamento delle somme senza effettuare il versamento ed ha assicurato che, salvo esito favorevole dei giudizi in corso, il versamento sarebbe stato effettuato entro la fine di novembre 2024;

- che il 14 giugno Unioncamere ha prontamente informato i due Ministeri anticipando che avrebbe dato indicazioni alle Camere di commercio di effettuare l'accantonamento e di non procedere al versamento in attesa delle ulteriori decisioni giudiziarie; che le prossime udienze sui giudizi in corso sono fissate: per le Camere di commercio il prossimo 10 luglio (prima udienza), per la Camera della Maremma il 16 settembre (per la precisazione delle conclusioni) e per le Unioni regionali il 2 maggio 2025 (prima udienza).

TENUTO CONTO altresì che ad Unioncamere è stato fatto rilevare, dal punto di vista della strategia processuale, l'opportunità dell'accantonamento piuttosto che l'eventuale versamento delle somme, che potrebbe essere configurato come acquiescenza, valutabile in sede di giudizio;

RICHIAMATE: - la Determinazione presidenziale n. 8 del 29/06/2023 ratificata con delibera della Giunta Camerale n. 36 del 30/06/2023, con la quale è stato deciso di non versare entro il 30 giugno 2023 l'importo di € 177.238,97 per l'anno 2023, derivante dai risparmi conseguenti all'applicazione delle norme sul contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi, ma di accantonarlo in un apposito fondo denominato "Fondo somme da versare al bilancio dello Stato", in attesa di ricevere indicazioni dai due Ministeri competenti ai quali Unioncamere, in virtù della sentenza n. 210/2022 della Corte Costituzionale con la quale si è affermato il diritto alla restituzione da parte dello Stato dei versamenti effettuati dalle Camere di Commercio per il triennio 2017-2019;

-la Delibera della Giunta camerale n.58 del 2/10/2023 con la quale è stata avviata un'azione giudiziale dinanzi al Tribunale di Roma e se del caso dinanzi alla Corte costituzionale diretta al recupero e alla restituzione delle somme derivanti dai risparmi di spesa conseguiti dalla Camera di Commercio di



Reggio Calabria negli anni 2020-2021-2022 versati al bilancio dello Stato, accertando nel contempo la non debenza di quanto accantonato per l'anno 2023;

- la Deliberazione del Consiglio camerale n.7 del 29/4/2024 - Approvazione del Bilancio d'esercizio anno 2023 nella cui nota integrativa è contenuta la decisione dell'Ente di accantonare l'importo di € 177.238,97 corrispondente alla somma da versare per l'anno 2023, derivante dai risparmi conseguenti all'applicazione delle norme sul contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi, in un apposito fondo "Fondo somme da versare al bilancio dello Stato" e di non effettuare entro il 30 giugno 2023 il versamento, in attesa di ricevere indicazioni dai due Ministeri competenti.

RITENUTO che, nelle more dell'esito delle interlocuzioni anzidette e della definizione dei giudizi in corso e per non creare eventuali pregiudizi, appare opportuno accogliere il suggerimento ricevuto da Unioncamere di accantonare le somme eventualmente dovute per l'anno 2024 senza effettuare da subito il versamento, per il quale la normativa vigente prevede quale termine temporale il 30 giugno p.v, in attesa delle prossime decisioni, tenuto conto altresì che lo Stato, a fronte delle somme a credito della Camera di Commercio di Reggio Calabria per gli anni 2017-2018-2019, ha provveduto a riversare ad oggi solo l'annualità relativa al 2017 e che pertanto non si arrecherebbe alcun danno allo Stato;

RITENUTO, pertanto, che sussistono le ragioni d'urgenza che legittimano il ricorso all'art. 27, comma 6 dello Statuto, in funzione dell'ormai imminente scadenza del 30 giugno p.v. per il versamento delle suddette somme;

VISTA la legge 29 dicembre 1993 n.580, per ultimo modificata dal D. Lgs 25 novembre 2016 n.219, sul riordinamento delle Camere di Commercio;

D E T E R M I N A

- in ragione di quanto indicato in premessa e in attesa delle prossime decisioni, di non effettuare entro il 30 giugno p.v. i versamenti al bilancio dello Stato delle somme relative ai risparmi derivanti dall'applicazione delle norme sul contenimento della spesa e di accantonare nell'apposito fondo denominato "Fondo somme da versare al bilancio dello Stato" le risorse, pari ad € 177.238,97, stanziare in bilancio per l'anno 2024 a tal fine;

- di notificare il presente provvedimento al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al Ministero dell'Economia e Finanze ed al Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente;

- che la presente determinazione venga sottoposta a ratifica da parte della Giunta nella prima seduta utile.

Il presente atto, ai sensi dell'art. 7 dello statuto è soggetto a pubblicazione all'Albo camerale on line previsto dall'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69 e disciplinato dal regolamento approvato per ultimo con delibera della Giunta Camerale n.51 del 18/07/2013, per sette giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'art. 62 del R.D. n.2011/1934.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Natina Crea

IL PRESIDENTE
Dott. Antonino Tramontana